

LA DEDUCIBILITÀ DEL LEASING



INDICAZIONI RELATIVE AD UTILIZZATORI CHE NON ADOTTINO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO DI LEASING	PERIODO DI DEDUCIBILITÀ FISCALE LEASING ¹	DEDUCIBILITÀ DEI CANONI ⁷	IPT AUTO ²
Aziende			
Beni mobili strumentali (diversi dal targato)	1/2 periodo di ammort.	100%	
Immobiliare	12 anni	100% (al netto della quota relativa al terreno)	
Targato			Unica ⁶
- Uso Strumentale puro o uso pubblico ³	1/2 periodo di ammort.	100%	
- Auto assegnata ⁴	1/2 periodo di ammort.	70%	
- Auto non assegnata ⁵	pari al periodo di ammort.	20% (non è deducibile l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che eccede € 18.076)	
Lavoratori Autonomi e professionisti			
Beni mobili strumentali (diversi dal targato)	1/2 periodo di ammort.	100%	
Immobiliare	12 anni	100% (al netto della quota relativa al terreno) se ad uso esclusivo dell'attività	
Targato			Unica ⁶
- Uso Strumentale puro o uso pubblico ³	1/2 periodo di ammort.	100%	
- Usi diversi da strumentale puro o pubblico ⁵	pari al periodo di ammort.	20% (non è deducibile l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che eccede € 18.076)	

Note:

- Le nuove regole sulla durata fiscale riguardano i contratti stipulati a decorrere dall'1/1/2014.
- Le nuove regole sull'IPT riguardano tutti i riscatti (ante anticipati) effettuati a decorrere dall'1/1/2014.
- Deducibilità 100% dei costi senza limiti di soglia.
- Deducibilità 70% dei costi senza limiti di soglia.
- Deducibilità 20% dei costi con soglia max di € 18.076 ovvero 80% con soglia max di € 25.822,84 in caso di agente o rappresentante di commercio.
- In fase di prima iscrizione al PRA (inizio del leasing).
- per i soggetti IRES (società di capitali) la quota interessi implicita nei canoni è soggetta al calcolo di deducibilità degli interessi passivi totali in misura pari al 30% del R.O.L. .

Si rammenta che per i contratti stipulati dal 29/04/2012 i canoni di leasing sono deducibili nei periodi indicati nella tabella di cui sopra indipendentemente dalla durata del contratto di leasing (che può anche essere inferiore al periodo di deducibilità). Si possono quindi verificare i seguenti casi:

CASI	DEDUCIBILITÀ	NOTE
durata contrattuale UGUALE O SUPERIORE ALLA durata minima fiscale	i canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico	nessuno stanziamento di fiscalità anticipata
durata contrattuale INFERIORE ALLA durata minima fiscale	i canoni sono deducibili più lentamente rispetto alla loro imputazione a conto economico	Le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione negli anni successivi per poi essere dedotte extracontabilmente al termine del contratto. Deve essere stanziata la fiscalità anticipata durante la vita del contratto, che verrà poi rilasciata al termine del contratto in correlazione alla deduzione extracontabile dei canoni

IMPOSTA DI REGISTRO SUL SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE STRUMENTALE

E' stata introdotta dal 1° gennaio 2014 l'imposta di registro sui subentri nei contratti di leasing su immobili strumentali. Si applica l'aliquota del 4% sul corrispettivo, pattuito tra nuovo e precedente utilizzatore, della cessione del contratto aumentato della quota capitale compresa nei canoni residui oltre al prezzo di riscatto.

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI:

Accedi Al Sito di Assilea - Associazione Italiana Leasing:

<https://www.assilea.it/default.do>